



Istituto Statale Ettore Conti

Istituto Tecnico Industriale - Liceo Scientifico Tecnologico

C.F. 80125530156 – C.M. MITF290008

Via A. De Vincenti, 11 - Tel. 02 405008-9; Fax 02 40070327

20148 Milano

www.ettoreconti.mi.it - e-mail: info@ettoreconti.mi.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Anno scolastico 2008-2009

Art. 1

(Natura e scopo della disciplina nella scuola)

Il rispetto delle norme in materia di disciplina è fondamento di una civile convivenza scolastica atta a garantire i diritti della persona, nonché la salvaguardia del patrimonio dell'Istituto.

Art.2

(Oggetto)

In riferimento ai doveri indicati nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, si individuano i seguenti comportamenti sanzionabili.

2.1 Mancanze disciplinari:

- frequentare irregolarmente le lezioni;
- presentarsi ripetutamente in ritardo alle lezioni;
- disturbare lo svolgimento della lezione;
- non rispettare le regole che ciascun Consiglio di classe considera funzionali al percorso educativo dello studente e rende note all'inizio dell'anno scolastico;
- non osservare le disposizioni organizzative vigenti nell'Istituto (*es. usare l'ascensore senza autorizzazione, usare impropriamente le scale di sicurezza, ecc...*).

2.2 Mancanze disciplinari gravi:

- perseverare in atteggiamenti di mancanza lieve già sanzionati;
- non osservare le regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui;
- mancare di rispetto con gesti o parole al personale dell'Istituto, ai compagni o a chiunque sia presente nella scuola;
- danneggiare con colpa¹ i beni dei compagni o del personale dell'Istituto;
- danneggiare locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della Scuola, con colpa;
- aiutare, con azioni od omissioni, l'autore di una mancanza disciplinare a sottrarsi all'accertamento delle sue responsabilità;
- usare il telefono cellulare o apparecchi audio durante le lezioni;
- fumare nei locali dell'Istituto.

1) **Colpa** : consiste nella creazione di un rischio irragionevole e ingiustificato. Più precisamente il comportamento è colposo quando l'evento dannoso non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imperizia o imprudenza; ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini.

2.3 Mancanze disciplinari gravissime:

- danneggiare con dolo² locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della Scuola;
- compiere furti a danno dei compagni o del personale dell'Istituto;
- danneggiare con dolo i beni dei compagni o del personale dell'Istituto;
- usare minacce o violenze fisiche a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente nella Scuola;
- commettere altri reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale (*es. falsità in atti, estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, ecc...*).

La responsabilità disciplinare è personale. Essa sussiste sia in riferimento ad infrazioni commesse durante l'attività scolastica, curricolare od extracurricolare, sia al di fuori di tale attività.

2) **Dolo** : il dolo consiste nella coscienza e nella volontà di cagionare l'evento dannoso.

Art.3

(Sanzioni e Organi competenti ad irrogarle)

3.1 Sanzioni per mancanze disciplinari di cui all'art 2.1

Tali mancanze sono sanzionate con l'ammonizione (nota disciplinare), applicata come segue:

- l'irregolarità della frequenza e i ripetuti ritardi sono sanzionati dal Dirigente Scolastico su segnalazione del Coordinatore di classe;
- i ripetuti disturbi durante lo svolgimento della lezione e/o il mancato rispetto delle regole definite dal Consiglio di classe, sono sanzionati dal docente che rileva la mancanza;
- l'inosservanza delle norme organizzative vigenti nell'Istituto è sanzionata dal Dirigente Scolastico, su segnalazione di chi rileva il fatto, docente o altro incaricato della vigilanza.

3.2 Sanzioni per mancanze disciplinari gravi di cui all'art. 2.2

Le mancanze gravi sono sanzionate con la diffida³, adottata dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di

3) **Diffida**: formale intimazione di astenersi da un determinato comportamento o di compiere una determinata attività, avvertendo il soggetto interessato delle conseguenze che possono derivare dalla sua ulteriore inadempienza.

Classe, oppure con la sospensione per un massimo di tre giorni, adottata dal Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i rappresentanti degli studenti e dei genitori.

Gli Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari sopra indicate possono prevedere, in alternativa o come misura accessoria ai provvedimenti di diffida o sospensione fino a tre giorni, lo svolgimento delle seguenti attività in favore della comunità scolastica, quando tali misure sono ritenute utili al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente:

- la produzione di elaborati (compiti aggiuntivi) o lo svolgimento di ricerche su temi specifici;
- il riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola;
- le attività di segreteria;
- la pulizia dei locali della scuola;
- le piccole manutenzioni;
- la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.

Nella scelta della sanzione e della sua misura si terrà conto:

- delle ragioni e delle giustificazioni dello studente;

- della reiterazione e del livello di gravità dell'infrazione;
- della situazione personale dello studente e del suo ravvedimento;
- dell'eventuale riparazione del danno.

3.3 Sanzioni per mancanze disciplinari gravissime di cui all'art. 2.3

Nel caso di mancanze gravissime, viene sempre avviata la procedura per la sospensione dalle lezioni.

La sospensione da quattro a quindici giorni è adottata dal Consiglio di classe aperto ai rappresentanti degli studenti e dei genitori.

La sospensione per periodi superiori a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Istituto.

L'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni può essere disposto dal Consiglio d'Istituto quando sono stati commessi reati di particolare gravità che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale), oppure quando sussiste una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

Il Consiglio d'Istituto può disporre l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o applicare sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato

conclusivo del corso di studi, quando si verificano le seguenti condizioni:

- situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art.4

(Organo competente in materia di ricorsi)

L'organo competente ad esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari è il Consiglio di Garanzia. È composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da tre insegnanti, proposti dal Collegio dei Docenti, due studenti ed un genitore. Tutti i componenti sono designati dal Consiglio d'Istituto.

Con riferimento alla designazione degli studenti, la stessa dovrà avvenire nell'ambito dei rappresentanti alla Consulta Provinciale.

Per quanto concerne la designazione del genitore, la stessa dovrà avvenire nell'ambito dei componenti del Comitato Genitori.

Il Consiglio di Garanzia dura in carica due anni scolastici..

Art.5

(Procedure)

5.1 Procedura per le mancanze disciplinari di cui all'art. 2.1

Il Dirigente scolastico, il Collaboratore di Presidenza delegato o il docente interessato, annota sul registro di classe e sul libretto personale dello studente la mancanza ed il provvedimento di ammonizione.

5.2 Procedura per mancanze gravi e gravissime

Il docente che rileva una mancanza grave o gravissima annota il fatto sul registro di classe e sul libretto personale dello studente, quindi informa il Coordinatore o il Dirigente Scolastico.

In presenza di una mancanza grave (vedi art. 2.2), il Dirigente Scolastico, consultatosi con il Coordinatore e con il docente interessato, e sentito l'autore dell'infrazione, può direttamente sanzionare il comportamento con formale diffida o con l'applicazione di misure alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica..

Il Dirigente Scolastico, in presenza di mancanze gravissime (vedi art. 2.3), o di mancanze gravi da lui non direttamente sanzionate, convoca il Consiglio di Classe che stabilisce il provvedimento conseguente, dopo aver sentito l'autore dell'episodio da sanzionare.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

Sussiste il dovere di astensione per lo studente da sanzionare o per il genitore di questi che faccia parte dell'organo collegiale. In tale eventualità il Dirigente Scolastico procede alla nomina di membri supplenti.

Lo studente può richiedere di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Il provvedimento deve essere annotato sul registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e notificato alla famiglia.

5.3 Procedura per la sospensione oltre i quindici giorni

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe per acquisirne il parere; convoca successivamente il Consiglio di Istituto che, sentito l'autore dell'episodio da sanzionare, adotta la sanzione.

5.4 Procedura d'urgenza

Per sospensioni fino a tre giorni, in caso di necessità e urgenza, il Dirigente Scolastico raccoglie le indicazioni del Coordinatore e del docente interessato e, sentito lo studente, applica direttamente la sanzione, senza formale convocazione del Consiglio di classe.

Art.6

(Procedura in caso di ricorso)

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dello studente o di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al Consiglio di Garanzia che decide nel termine di dieci giorni.

Il Consiglio di Garanzia è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di tutti i componenti. In seconda convocazione, è validamente costituito con la maggioranza dei componenti. Le decisioni sulle impugnazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

Nel caso in cui facciano parte dell'organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore, essi dovranno essere sostituiti da membri supplenti designati dal Consiglio d'Istituto.

Disposizione analoga si applica qualora sia membro del Consiglio di Garanzia un componente dell'organo che abbia irrogato la sanzione impugnata, fatta eccezione per il Dirigente Scolastico.

Art. 7

(Modifiche al presente Regolamento)

Il presente Regolamento e sue successive modifiche sono approvate dal Consiglio d'Istituto.

Possono proporre modifiche e/o integrazioni al Regolamento in vigore:

- il Dirigente scolastico;
- il Collegio dei docenti;
- l'Assemblea degli studenti;
- l'Assemblea dei genitori.

Copia del presente Regolamento deve essere consegnata ad ogni allievo all'inizio del primo anno scolastico e deve essere, inoltre, affissa alla bacheca dell'Istituto.

QUADRO RIASSUNTIVO

Comportamento sanzionato	Sanzione	Organo competente	Organo del ricorso
Mancanze disciplinari	Ammonizione (nota disciplinare)	Dirigente Scolastico o insegnante	Consiglio di garanzia
Mancanze disciplinari gravi	Diffida o misura alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica	Dirigente Scolastico o Consiglio di classe	Consiglio di garanzia
	Sospensione sino a 3 giorni	Consiglio di classe	Consiglio di Garanzia
Mancanze disciplinari gravissime	Sospensione da 4 a 15 giorni	Consiglio di classe	Consiglio di Garanzia
	Sospensione superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto	Consiglio di Garanzia

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 30 settembre 2008